



**CITTÀ DI
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

**RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO
PER L'ESERCIZIO 2016**

(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

INTRODUZIONE

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011.

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo.

L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società.

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni soprattutto per l'esigenza di dare una lettura unitaria dei conti di tutte le realtà pubbliche di spesa.

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è stato affrontato dal processo di riforma della contabilità pubblica, avviato con la L.196/2009 e dalla Legge di attuazione del federalismo fiscale (L.42/2009).

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi strumentali, la predisposizione del bilancio consolidato non è stata lasciata alla facoltà di ogni amministrazione, ma diventa un obbligo.

Il D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 ha introdotto, indirettamente, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le Province ed i comuni *all'art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000*:

"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

· art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

· art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.

Il bilancio consolidato è un documento di rendicontazione che ha l'obbligo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

È composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dagli allegati (Nota integrativa e Relazione sulla gestione). È riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dalla capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. È approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a cui si riferisce, così come indicato dall'art.11-bis all'art.11 quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come segue:

articolo 11-bis

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

articolo 11-ter

“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

a) servizi istituzionali, generali e di gestione;

b) istruzione e diritto allo studio;

c) ordine pubblico e sicurezza;

d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;

e) politiche giovanili, sport e tempo libero;

f) turismo;

g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;

h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;

i) trasporti e diritto alla mobilità;

j) soccorso civile;

k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;

l) tutela della salute;

m) sviluppo economico e competitività;

n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;

o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;

p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;

q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;

r) relazioni internazionali.”

articolo 11-quater

"1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari."

articolo 11-quinquies

"1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione."

Alla redazione del bilancio consolidato è dedicato poi il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), documento che richiama inoltre, per quanto non previsto dallo stesso, quanto contenuto nel principio contabile dell'OIC 17 (Organismo Italiano di Contabilità) in materia di consolidato.

Lo schema di bilancio consolidato è indicato all'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011.

2. RELAZIONE SULLA GESTIONE

2.1 GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI ASSISI

Con delibera di Giunta comunale n. 151 del 18-09-2017 la Giunta comunale ha provveduto ad individuare gli organismi costituenti il “gruppo amministrazione pubblica del Comune di Assisi” e quelli da includere nel “perimetro di consolidamento”, al fine di predisporre il bilancio consolidato 2016.

Ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché del principio contabile applicato all. 4/4 al D.Lgs 118/2011, paragrafo 2, costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1. gli *organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo*, come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2. gli *enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo*, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una delle seguenti condizioni:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
- d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

3. gli *enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica*, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4. le *società controllate* dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati

con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il Comune di Assisi, alla data del 31/12/2016, presentava le seguenti partecipazioni in società:

LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ASSISI

Società partecipate direttamente alla data del 31-12-2016

Società	Azioni/Quote possedute	V.N. singola quota	Valore totale partecipazione	Capitale Sociale	Quota % dell'Ente
Assisi Gestioni Servizi S.r.l.	9.497	1,00	9.497,00	10.001,00	94,97%
Consorzio Acquedotti Perugia S.r.l. in sigla CONAP S.r.l.	1.030.723,000	1,00	1.030.723,00	12.000.000,00	8,59%
Umbra Acque Spa	546.336	1,00	546.336,00	15.549.889,00	3,5134%
Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale umbro di s.Egidio – S.A.S.E. S.p.A.	989	52,47	51.892,83	2.349.868,95	2,21%
Sienergia S.p.A. in liquidazione	2.749	1,00	2.749,00	132.000,00	2,08%
Umbria Digitale S.c.a.rl.	1.248	0,01	12,48	4.000.000,00	0,00000312

7

Società partecipate indirettamente alla data del 31-12-2016

Società partecipata direttamente	Partecipazioni indirette	Valore nominale	% possesso
Sienergia S.p.A. in liquidazione	1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.R.L.	200.000,00	4,44%
	SIENERGY PROJECT S.r.l. in fallimento	22.668,00	56,67%
	SEMPLICITTA' S.r.l.	9.712,00	9,63%

Il Comune di Assisi inoltre risulta partecipare ai seguenti enti strumentali, come definiti dall'art. 11-ter del D.Lgs 118/2011:

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI ALLA DATA DEL 31/12/2016

- Opera Pia Asilo Infantile Maria Immacolata di Petrignano di Assisi – Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): b) Istruzione diritto allo studio
- Opera Pia Laboratorio San Francesco di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): K) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Istituti Riuniti di Beneficenza di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): K) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): b) Istruzione diritto allo studio
- Società Internazionale di Studi Francescani - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
- Associazione "Ente Calendimaggio" di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
- Fondazione Internazionale Assisi (F.I.A.) - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI ALLA DATA DEL 31/12/2016

- *Ambito Territoriale Integrato N.2 (A.T.I. 2)*

2.2 IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

La Deliberazioni della Giunta comunale sopra riportata ha quindi individuato il **perimetro di consolidamento**, in base ai criteri previsti dal principio contabile applicato all. 4/4 al D.Lgs 118/2011 (paragrafo 3.1). Il citato principio stabilisce che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco degli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nell'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato nei casi di:

a) **irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell'attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente". In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) **impossibilità di reperire le informazioni necessarie** al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Al fine di stabilire il "**Perimetro di consolidamento**" definitivo del Comune di Assisi per l'anno 2016, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2016 ed i dati del bilancio al 31/12/2016 degli organismi di seguito individuati (si evidenzia che la Fondazione Internazionale Assisi -F.I.A., il Convitto Nazionale Principe di Napoli e la Società Internazionale di Studi Francescani non hanno ancora approvato il bilancio 2016, pertanto la verifica è stata attuata utilizzando gli ultimi dati disponibili riferiti all'esercizio 2015):

9

Parametri del Comune di Assisi utilizzati per la verifica limiti perimetro di consolidamento

Parametri	Comune di Assisi	%	Soglia
Totale dell'Attivo	144.055.506,78	10%	14.405.550,68
Patrimonio netto	130.207.709,73	10%	13.020.770,97
Totale dei ricavi caratteristici	28.072.342,73	10%	2.807.234,27

Ne deriva il seguente **perimetro di consolidamento**:

Elenco degli enti e delle società componenti il "Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Assisi" compresi nel bilancio consolidato 2016:

Ambito Territoriale Integrato n. 2 (ATI N.2) - Ente strumentale partecipato – art. 11-ter, c. 2, D.Lgs.118/2011

Va evidenziato che, con la legge regionale Umbria n. 11 del 17/05/2013, è stata istituita nella Regione Umbria l'Autorità Umbra Idrico e Rifiuti (A.U.R.I.) che ha sostituito, con decorrenza dal 1° aprile 2017, tutti i previgenti

A.T.I. della Regione, tra cui l'A.T.I. n. 2 a cui partecipava il Comune di Assisi. Pertanto, la partecipazione del Comune nell'A.T.I. n. 2 è sostituita dalla partecipazione nell'A.U.R.I., con decorrenza dal 1° aprile 2017.

Il perimetro di consolidamento include quindi solo l'Ambito territoriale integrato n. 2 (A.T.I. n. 2), inquadrato nell'ambito degli enti strumentali dell'Ente, secondo la previsione dell'art. 11-ter, comma 2, del D.Lgs 118/2011.

L'A.T.I. n. 2 è stato istituito con la Legge della Regione dell'Umbria n. 23 del 9 luglio 2007, la quale ha introdotto la cosiddetta "riforma endoregionale", prevedendo l'istituzione degli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.), in capo ai quali vengono unificate le funzioni di più enti, consorzi e associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati, composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali, in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato e turismo.

Per quanto riguarda il ciclo idrico integrato e i rifiuti, l'A.T.I. svolge le funzioni di Autorità di Ambito Territoriale Ottimale previste dal vigente Codice Ambientale (D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).

L'A.T.I. è una forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, avente personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio.

Ai sensi dell'art. n. 17 comma 2 della Legge n. 23 del 9 luglio 2007, il Consiglio Regionale, con delibera n. 274 del 16 dicembre 2008, ha definito i quattro ambiti territoriali degli A.T.I..

L'Ambito Territoriale Integrato n. 2 (A.T.I. n. 2), ricomprende i territori dei seguenti Comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica.

Il Comune di Assisi, in base alle quote definite al momento della costituzione dell'A.T.I. n. 2, partecipa allo stesso nella misura del 7,47%.

10

L'A.T.I. n. 2 ha approvato il conto consuntivo dell'anno 2016 con deliberazione del Consiglio dell'A.U.R.I. n. 11 del 28/06/2017. Dal conto del bilancio dello stesso risulta un risultato di amministrazione positivo di € 2.410.541,74, mentre il conto economico evidenzia un risultato positivo di € 596.317,79.

Come già evidenziato, per effetto delle disposizioni della L.R. Umbria n. 11/2013, a decorrere dal 1° aprile 2017, l'A.T.I. n. 2 è confluito nell'Autorità Umbra Idrico e Rifiuti (A.U.R.I.).

2.3 RISULTATI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ASSISI PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato del Comune di Assisi si chiude con una perdita consolidata di € 1.393.283,42.

Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività tipiche " per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;

· la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Assisi e all'Ente strumentale partecipato ATI n.2 opportunamente rettificati con l'elisione delle operazioni infragruppo:

CONTO ECONOMICO	Comune di Assisi	Impatto dei valori consolidati (ATI n.2 proporzionale)	Bilancio consolidato
Componenti positivi della gestione (A)	28.072.336,73	189.264,43	28.261.601,16
Componenti negativi della gestione (B)	29.440.216,24	185.609,82	29.625.826,06
Risultato della gestione caratteristica - differenza fra componenti positivi e negativi della gestione	- 1.367.879,51	3.654,61	- 1.364.224,90
Proventi e oneri finanziari	- 8.997,40	0,05	- 8.997,35
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
Proventi e oneri straordinari	397.081,35	40.609,53	437.690,88
Imposte sul reddito	457.752,05	-	457.752,05
Risultato di esercizio	- 1.437.547,61	44.264,19	- 1.393.283,42

11

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto Economico consolidato, suddivise per macro classi.

Componenti positivi della gestione

	Importo	%
Proventi da tributi	16.323.627,83	57,76
Proventi da fondi perequativi	961.269,00	3,40
Proventi da trasferimenti e contributi	3.033.338,16	10,73
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.430.076,98	26,29
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	15.240,36	0,05
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
Altri ricavi e proventi diversi	498.048,83	1,76
Totale componenti positivi della gestione A)	28.261.601,16	100,00

Componenti negativi della gestione

	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	550,90	0,00
Prestazioni di servizi	14.710.107,08	49,65
Utilizzo beni di terzi	1.636,07	0,01
Trasferimenti e contributi	1.892.430,57	6,39
Personale	7.070.654,89	23,87
Ammortamenti e svalutazioni	4.524.181,28	15,27
Svalutazione dei crediti	32.570,02	0,11
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-
Accantonamenti per rischi	-	-
Altri accantonamenti	-	-
Oneri diversi di gestione	1.393.695,25	4,70
Totale componenti negativi della gestione (B)	29.625.826,06	100,00

Proventi ed oneri finanziari

	Importo	%
Proventi da partecipazioni		
Altri proventi finanziari	145.224,06	100,00
Totale proventi finanziari	145.224,06	100,00
Oneri finanziari	-	
Interessi ed altri oneri finanziari	154.221,41	100,00
Interessi passivi	154.221,41	100,00
Altri oneri finanziari	-	
Totale oneri finanziari	154.221,41	
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	- 8.997,35	100,00

12

Proventi ed oneri straordinari

	Importo	%
Proventi straordinari		
<i>Proventi da permessi di costruire</i>		
<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	201.233,00	6,61
<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	280.054,67	9,21
<i>Altri proventi straordinari</i>	2.561.062,72	84,18
Totale proventi straordinari	3.042.350,39	100,00
Oneri straordinari		
<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	249.154,09	9,57
<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-
<i>Altri oneri straordinari</i>	2.355.505,43	90,43
Totale oneri straordinari	2.604.659,51	100,00
Totale proventi ed oneri straordinari (E)	437.690,88	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Assisi.

Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al "Comune di Assisi" e all'Ente strumentale partecipato "ATI n.2" delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

Stato Patrimoniale	Comune di Assisi	Impatto dei valori consolidati (ATI n.2 proporzionale)	Bilancio consolidato
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-		
Immobilizzazioni immateriali		-	-
Immobilizzazioni materiali	122.584.177,62	531,13	122.584.708,75
Immobilizzazioni finanziarie	2.456.993,73	1.419.600,25	3.876.593,98
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	125.041.171,35	1.420.131,38	126.461.302,73
Rimanenze	215.963,84	-	215.963,84
Crediti	14.859.823,62	260.300,76	15.120.124,38
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-	-
Disponibilità liquide	3.842.633,50	150.699,39	3.993.332,89
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.918.420,96	411.000,15	19.329.421,11
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	95.914,47		95.914,47
			-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	144.055.506,78	1.831.131,53	145.886.638,31
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	130.207.706,73	1.674.253,47	131.881.960,20
<i>di cui</i>	-	-	
- Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			1.629.708,53
- Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			44.544,94
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-	-
TOTALE T.F.R. (C)	-	-	-
TOTALE DEBITI (D)	9.597.737,02	157.158,81	9.754.895,83
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.249.782,28	-	4.249.782,28
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	144.055.226,03	1.831.412,28	145.886.638,31

Il patrimonio netto presenta un incremento per un importo di € 1.674.253,47 dato da:

* **variazione del risultato di esercizio: € 44.544,94** che rappresenta la quota di risultato economico corrispondente a partecipazioni di terzi ed è stata iscritta in una voce: "Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi".

* **totale delle riserve di consolidamento: € 1.629.708,53** che rappresenta la quota di capitale e delle riserve dell'ente strumentale partecipato di pertinenza di terzi ed è iscritta in una voce di patrimonio netto denominata: "Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi".

Determinazione incidenza ricavi imputabili alla controllante:

- Ricavi dal Comune di Assisi: € 280,75 pari alla quota di partecipazione del comune di Assisi anno 2016 (in misura proporzionale -7,47%- dell'importo di € 3.758,42)

- Totale ricavi propri ATI 2: € 2.537.418,74

- % incidenza 0,01186%

3. NOTA INTEGRATIVA

3.1 METODO DI CONSOLIDAMENTO

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il Comune capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

- ✓ il **metodo integrale**, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- ✓ il **metodo proporzionale**, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

In considerazione del fatto che nel gruppo "amministrazione pubblica" del Comune di ASSISI è presente, oltre al Comune capogruppo, unicamente l'Ambito Territoriale integrato n.2 (A,T,I,n.2), inquadrato tra gli enti strumentali dell'Ente secondo la previsione dell'art.11-ter, comma 2, del D.Lgs.118/2011, il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2016 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale e non adottando il metodo integrale, in quanto l'ente strumentale non è controllato dal Comune.

15

3.2 CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Comune di Assisi e l'A.T.I. n. 2 adottano entrambi il criterio della contabilità finanziaria ed i principi contabili generali ed applicati del D.Lgs 118/2011. Ciò ha garantito, pertanto l'uniformità dei criteri di valutazione adottati nei bilanci del Comune e dell'ente strumentale, corrispondenti a quelli inclusi nei sopra citati principi contabili.

In particolare, i criteri, sotto elencati, adottati dal Comune di Assisi nella valutazione delle componenti positive e negative del patrimonio sono previsti Principio contabile della contabilità economico patrimoniale approvato come allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011:

– *Immobilizzazioni immateriali*: sono iscritte al valore del costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di produzione comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Tale valore è rettificato ogni anno del valore degli ammortamenti le cui quote sono rapportate al periodo di effettivo utilizzo, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, valutato in cinque anni (coefficiente di ammortamento al 20%);

– *Immobilizzazioni materiali*: i beni demaniali, le altre immobilizzazioni materiali comprendenti i terreni, i fabbricati e i beni mobili sono stati iscritti ad inventario dei beni immobili e ad inventario dei beni mobili ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs. 267/2000. A patrimonio vanno indicati il valore netto residuo, cioè al netto dei

relativi fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Se il bene non è impiegato in un servizio non rilevante ai fini Iva, quest'ultima costituisce un costo capitalizzabile, in caso contrario non costituisce elemento di costo ma un credito verso l'erario e non è capitalizzata. Il bene iscritto a patrimonio viene aumentato direttamente del valore delle manutenzioni straordinarie effettuate sul bene stesso e decurtato del valore degli ammortamenti sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. I coefficienti di ammortamento adottati, sono quelli previsti dal punto 4.18 del Principio contabile applicato all. 4/3 al D.Lgs 118/2011;

– *Immobilizzazioni in corso*: sono valutate al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Trattasi degli stati avanzamento lavori di opere pubbliche non ancora ultimate con certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori o con certificato di collaudo; solo con queste attestazioni gli importi sospesi possono essere stornati dalle immobilizzazioni in corso e portati ad incremento della relativa voce delle immobilizzazioni materiali dell'attivo patrimoniale. Anche per le immobilizzazioni in corso se si tratta di opere relative a servizi non rilevanti ai fini Iva, quest'ultima costituisce costo capitalizzabile, altrimenti non costituendo un elemento di costo ma un credito verso l'erario non è capitalizzata;

– *Immobilizzazioni finanziarie*: comprendono il valore delle partecipazioni dell'ente in imprese controllate, collegate ed in altre imprese. La valutazione delle partecipazioni è effettuata con il metodo del costo di acquisto, trattandosi di partecipazioni non di controllo;

– *Rimanenze*: sono valutate al costo di acquisto;

– *Crediti*: sono valutati al valore nominale;

– *Disponibilità liquide*: vi rientra il fondo di cassa, comprensivo dell'importo complessivo depositato presso il tesoriere. Il fondo di cassa è valutato al valore nominale;

– *Ratei e risconti attivi*: sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi e sono valutati secondo le norme del codice civile. In particolare: nella voce ratei attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce risconti attivi devono essere iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi;

– *Patrimonio netto*: rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio. In generale la variazione del patrimonio netto corrisponde al risultato economico dell'esercizio.

– *Debiti*: i debiti iscritti nel passivo patrimoniale sono valutati al valore residuo;

– *Ratei e risconti passivi*: sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi e sono valutati secondo le norme del codice civile. In particolare: nella voce ratei passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce risconti passivi devono essere iscritti i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi;

– *Contributi agli investimenti da amministrazione pubbliche (ex conferimenti)*: trattasi di contributi in conto capitale ricevuti dall'ente per il finanziamento di investimenti: opere pubbliche del patrimonio dell'ente, finanziamento di immobilizzazioni immateriali, rimborso o restituzione a terzi di trasferimenti in conto capitale ed altri progetti d'investimento.

– *Conti d'ordine*: sono annotazioni di memoria a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Vi rientrano tutti gli elementi di gestione che alla chiusura dell'esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale.

3.3 ELISIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

La fase successiva alla definizione dell'area di consolidamento e alla scelta del metodo di consolidamento consiste nell'eliminazione di tutte le componenti finanziarie ed economiche relative ad operazioni infragruppo.

Tale fase permette di evitare la ridondanza e sovrapposizione delle informazioni contenute nel Bilancio Consolidato ed ottenere così la rappresentazione dell'entità unitaria del Gruppo nei rapporti con i soggetti terzi.

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere infatti solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono stati i seguenti:

17

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del GAP del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi);
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione degli eventuali disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Le elisioni da effettuare possono essere di tre tipologie:

1. **Elisioni che non influenzano il risultato consolidato.** Tali operazioni sono chiamate operazioni reciproche in quanto trovano partite corrispondenti di uguale importo, ma di segno opposto, nei bilanci delle entità da consolidare del gruppo. Rientrano in questa categoria i crediti e debiti infragruppo, i proventi e oneri relativi a compravendite all'interno del gruppo e interessi attivi e passivi. Anche se l'elisione non comporta effetti sul risultato economico e sul patrimonio netto consolidato, il loro mantenimento in bilancio comporterebbe una visione distorta della posta che generano;
2. **Elisioni che influenzano il risultato consolidato.** Sulla base del principio di prudenza gli utili che derivano da queste operazioni devono essere neutralizzati, e per questo le rettifiche avvengono in misura integrale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Rientrano in questa tipologia il pagamento di dividendi, i trasferimenti di immobilizzazioni e i contributi in conto capitale;

3. **Elisione delle partecipazioni.** È necessario eliminare il valore della partecipazione iscritta nell'attivo della controllante con la corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata, al fine di determinare in maniera corretta il valore del Patrimonio netto di gruppo. Nel caso di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili pertinenza di terzi vengano evidenziati nel patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente: "Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi" e "Risultato economico di pertinenza di terzi".

La determinazione della quota proporzionale da consolidare è avvenuta sulla base della quota di partecipazione del 7,47%.

Poiché non si è adottato il metodo integrale, nel bilancio consolidato non è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico.

In base a quanto previsto dal Principio contabile O.I.C. n. 17 "Il Bilancio Consolidato", per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima.

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la *differenza di annullamento*.

La *differenza da annullamento* rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs.127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.

18

Il Principio contabile O.I.C. n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33. Tale ultimo criterio è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di Assisi, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente.

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Come ammesso dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Assisi, per l'esercizio 2016, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, il Comune ha posto a confronto il valore con cui ha iscritto nel proprio stato patrimoniale 2016 la partecipazione nell'ente ricompreso nel perimetro di consolidamento, con il valore del patrimonio netto corrente di quest'ultimo. Tale differenza è risultata negativa, generando un *differenza negativa di consolidamento*.

Secondo il Principio contabile dell'O.I.C. n. 17, la differenza iniziale negativa da annullamento è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di perdite, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza per intero come **riserva di consolidamento**.

La differenza iniziale negativa da annullamento che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", tra le passività patrimoniali consolidate.

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto. L'utilizzo del fondo si effettua prescindere dall'effettiva manifestazione delle perdite attese. L'utilizzo del fondo è rilevato con separata evidenza nei proventi straordinari.

La differenza iniziale negativa da annullamento in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una "Riserva di consolidamento" e in parte ad un "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".

Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce "Riserva di consolidamento".

La differenza di consolidamento, determinata come segue, è stata imputata alla voce "riserve da consolidamento" incluse, nello schema di stato patrimoniale consolidato previsto dall'allegato 11 al D.Lgs 118/2011, nella voce "riserve da capitale":

- Valore della partecipazione iscritto nello stato patrimoniale del Comune	€ 0,00 –
- Quota del patrimonio netto ATI2	€ 1.629.708,53 =
- Differenza di consolidamento	€ 1.629.708,53

19

(Riserva di consolidamento)

Tale Riserva di consolidamento è stata inserita in una voce di patrimonio netto denominata: "Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi".

Non sono stati infatti rilevati elementi che consentano l'imputazione di tale differenza a maggior valori delle attività o a minor valori delle passività.

SCRITTURE DI RETTIFICA E CONSOLIDAMENTO

Soggetto	C E/ S P	Rif Rigo	Importo	Quota	Elision e pro- quota	Tipologia	Note di commento
COMUNE	C E	B 12 a	3.758,32	7,47%	280,75	Quota di partecipazione ATI 2 anno 2016	Elisione Costo Infragrappo
COMUNE	S P	D 15 b	3.758,32	7,47%	280,75	Quota di partecipazione ATI 2 anno 2016	Elisione Debito Infragrappo

Soggetto	C E/ S P	Rif Rigo	Importo	Quota	Elision e pro- quota	Tipologia	Note di commento
ATI 2	C E	A 3 a	3.758,32	7,47%	280,75	Quota di partecipazione Comune di Assisi anno 2016	Elisione Ricavo Infragrappo
ATI 2	S P	Il 2 d	3.758,32	7,47%	280,75	Quota di partecipazione Comune di Assisi anno 2016	Elisione Credito Infragrappo
COMUNE	S P	Fondo di dotazione e riserva di pertinenza di terzi	1.629.708,53			Partecipazione ATI 2	RISERVA DA CONSOLIDAMENTO
COMUNE	S P	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	44.544,94			Partecipazione ATI 2	UTILE ATI2
ATI 2	S P	Fondo di dotazione	298.249,29			Rettifica di consolidamento	Elisione quota patrimonio netto ATI 2
ATI 2	S P	Riserva da capitale	1.331.459,24			Rettifica di consolidamento	Elisione quota patrimonio netto ATI 2
ATI 2	S P	Risultato economico	44.544,94			Rettifica di consolidamento	Elisione quota patrimonio netto ATI 2

3.4 RAGIONI DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

Trattandosi del primo anno di redazione del bilancio consolidato, il principio contabile applicato all. 4/4 al D.Lgs 118/2011, al punto 5, esclude l'obbligo di riportare quanto indicato nel presente paragrafo.

3.5 AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI

Si riporta l'importo dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni:

Ente	Crediti > 5 anni (€)	Debiti > 5 anni
Comune di Assisi		2.903.067,29
A.T.I. n.2	0,00	0,00

I debiti del Comune con scadenza superiore a 5 anni sono mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

Come comunicato dall'A.T.I. n. 2 i crediti ed i debiti riportati nello stato patrimoniale dello stesso sono scaduti, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere idriche, le cui tempistiche di erogazione sono legate alla realizzazione di interventi i cui tempi di esecuzione sono al momento non prevedibili.

3.6 AMMONTARE DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI DI IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni di soggetti inclusi nel consolidamento.

3.7 COMPOSIZIONE VOCE "RATEI E RISCONTI" DELLO STATO PATRIMONIALE

- Comune di Assisi

I risconti attivi includono le quote di costo relativi ai contratti di locazione in essere pagati anticipatamente ma di competenza del prossimo esercizio.

I risconti passivi si riferiscono rispettivamente a riscossioni anticipate. Sono in definitiva partite rettificative degli accertamenti di entrata relativi a locazioni attive.

- A.T.I. n. 2

Non sono presenti ratei o risconti.

21

3.8 COMPOSIZIONE VOCE "ALTRI ACCANTONAMENTI" DELLO STATO PATRIMONIALE

- Comune di Assisi

Non sono presenti altri accantonamenti.

- A.T.I. n. 2

Non sono presenti altri accantonamenti.

3.9 SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

- Comune di Assisi

Gli interessi sono relativi a Rate mutui cassa Depositi e Prestiti € 154.221,41

- A.T.I. n. 2

Non sono presenti interessi o altri oneri finanziari.

3.10 COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E “ONERI STRAORDINARI”

- Comune di Assisi

Il totale dei proventi straordinari indicati nel conto economico del Comune ammonta ad € 3.001.740,86, mentre gli oneri straordinari ad € 2.604.659,51.

- A.T.I. n. 2

Il totale dei proventi straordinari riportato nel conto economico dell’A.T.I. n. 2 ammonta ad € 543.634,93 ed è riferito a contributi in conto capitale. La quota consolidata di tale voce, confluita nel bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica, ammonta ad € 29.030,10.

Gli oneri straordinari non sono di ammontare significativo (€ 0,09 totale, di cui quota consolidata € 0,00).

3.11 AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI DELL’IMPRESA CAPOGRUPPO PER LO SVOLGIMENTO DI TALI FUNZIONI ANCHE IN ALTRE IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO

I membri dell’Organo di revisione del Comune di Assisi non svolgono le proprie funzioni anche nei confronti dell’ente incluso nel perimetro di consolidamento.

In relazione agli amministratori del Comune, gli stessi non rivestono cariche amministrative nell’A.T.I. n. 2. Non è previsto alcun gettone o rimborso spese per la partecipazione all’Assemblea dell’Ente.

22

3.12 STRUMENTI FINANZIARI – INFORMAZIONI E FAIR VALUE

- Comune di Assisi

Non ha contratti derivati in essere.

- A.T.I. n. 2

Non ha contratti derivati in essere.

3.13 ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”

Si rinvia a quanto indicato nella parte iniziale della presente relazione, in merito all’identificazione dei soggetti facenti parte del “Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Assisi”, riepilogando ulteriormente di seguito quanto richiesto dal punto n. 5 del principio contabile applicato all. 4/4 al D.Lgs 118/2011:

ELENCO A - Elenco degli enti e delle società componenti il “Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Assisi” –

<i>Nessuno</i>	Organismi strumentali del Comune di Assisi (art.1, comma 2, lettera b) D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.)
<ul style="list-style-type: none"> - Opera Pia Asilo Infantile Maria Immacolata di Petrignano di Assisi – Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): b) Istruzione diritto allo studio - Opera Pia Laboratorio San Francesco di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): K) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Istituti Riuniti di Beneficenza di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): K) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): b) Istruzione diritto allo studio - Società Internazionale di Studi Francescani - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali - Associazione “Ente Calendimaggio” di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali - Fondazione Internazionale Assisi (F.I.A.) - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali 	Enti strumentali controllati del Comune di Assisi (art.11 ter, comma 1 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.)
<ul style="list-style-type: none"> - Ambito Territoriale Integrato N.2 (A.T.I. 2) - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 	Enti strumentali partecipati del Comune di Assisi (art.11 ter, comma 2 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.)
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Assisi Gestioni Servizi S.r.l.</i> (società nella quale il Comune ha il possesso della maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea) - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 	Società controllata dal Comune di Assisi (art.11 – quater del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.)
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Umbria digitale S.c. a r.l.</i> - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): a) servizi istituzionali, generali e di gestione 	Società partecipata dal Comune di Assisi (art.11 – quinquies del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.)

Le motivazioni dell'inclusione/esclusione nel perimetro di consolidamento dei soggetti facenti parte del "Gruppo amministrazione pubblica del Comune" sono state già indicate nella parte iniziale della relazione.

Trattandosi del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato si omette la parte relativa alle variazioni della composizione dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

3.14 ELENCO DEGLI ENTI, LE AZIENDE E DELLE SOCIETÀ COMPRESSE NEL BILANCIO CONSOLIDATO

ELENCO B "GRUPPO COMUNE DI ASSISI PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO"

Sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

- **Ambito Territoriale Integrato N.2 (A.T.I. 2)**

e sono esclusi dal perimetro di consolidamento:

- **Tutti gli enti strumentali controllati e partecipati** per *irrelevanza economica*
- **La società controllata:** Assisi Gestioni Servizi S.r.l. – *irrelevanza economica*
- **La società partecipata:** Umbria Digitale S.c. a r.l. - *partecipazione inferiore all'1%*

3.15 IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI ASSISI PER L'ESERCIZIO 2016

24

Questa relazione è stata predisposta, oltre che obblighi di legge, anche per consentire una migliore comprensione dell'elaborazione dello schema del bilancio consolidato dell'esercizio 2016 che si allega alla presente come di seguito precisato:

- ✓ Stato patrimoniale attivo consolidato (allegato "A");
- ✓ Stato patrimoniale passivo e patrimonio netto consolidato (allegato "B");
- ✓ Conto economico consolidato (allegato "C").

Allegato "A" - Stato patrimoniale attivo consolidato -

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	59.797.003,95	60.963.427,68		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	59.797.003,95	60.963.427,68		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	57.535.045,30	58.867.998,72		
	2.1 Terreni	714.756,77	682.167,76	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	54.746.387,38	56.028.292,44		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.366,88	11.048,19	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	28.664,13	46.589,02		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.497,23	9.371,54		
	2.7 Mobili e arredi	1.993.644,98	2.019.650,99		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	40.727,93	70.878,78		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.252.659,50	1.190.519,17	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	122.584.708,75	121.021.945,57		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.657.030,98	1.657.030,98	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	9.497,00	9.497,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	67.725,98	67.725,98	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.579.808,00	1.579.808,00		
	2 Crediti verso	2.219.563,00	2.212.517,46	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	1.419.600,25	1.412.554,71		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	799.962,75	799.962,75	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.876.593,98	3.869.548,44		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	126.461.302,73	124.891.494,01		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	215.963,84	200.723,48	CI	CI
	Totale rimanenze	215.963,84	200.723,48		
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	10.221.392,11	8.147.818,58		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	10.042.756,45	8.147.818,58		
	c Crediti da Fondi perequativi	178.635,66			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.817.182,32	1.959.832,38		
	a verso amministrazioni pubbliche	972.718,66	1.172.854,31		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	844.463,66	786.978,07		
	3 Verso clienti ed utenti	2.824.696,98	2.298.079,11	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	256.852,97	607.583,05	CII5	CII5
	a verso l'erario	219,00			
b per attività svolta per c/terzi	597,60	522,90			
c altri	256.036,37	607.060,15			
	Totale crediti	15.120.124,38	13.013.313,12		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	3.604.990,65	4.358.447,62		
	a Istituto tesoriere	3.604.990,65	4.358.447,62		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	388.342,24	122,81	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
	Totale disponibilità liquide	3.993.332,89	4.358.570,43		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.329.421,11	17.572.607,03		
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	95.914,47	95.914,47	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	95.914,47	95.914,47		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	145.886.638,31	142.560.015,51		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato "B" - Stato patrimoniale passivo e patrimonio netto consolidato –

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	46.268.984,70	46.268.984,69	AI	AI
II	Riserve	87.006.258,92	87.851.828,62		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	77.264.625,29	78.110.194,99	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	9.741.633,63	9.741.633,63		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.393.283,42	-816.417,66	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		131.881.960,20	133.304.395,65		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		1.629.708,53			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		44.544,94			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.674.253,47			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		131.881.960,20	133.304.395,65		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.903.067,29	3.968.970,46		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.903.067,29	3.968.970,46		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	4.941.656,88	4.137.448,56	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	370.766,99			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	371.047,72			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	1.539.404,67	1.148.712,63	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.152.177,82			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	387.226,85	1.148.712,63		
TOTALE DEBITI (D)		9.754.895,83	9.255.131,65		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.249.782,28	488,21	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.728.024,89			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.267.439,78			
b	<i>da altri soggetti</i>	1.460.585,11			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	521.757,39	488,21		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		4.249.782,28	488,21		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		145.886.638,31	142.560.015,51		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		3.535.824,96	54.963,11		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.535.824,96	54.963,11		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Allegato "C" - Conto economico consolidato -

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	16.323.627,83	17.560.051,74		
2	Proventi da fondi perequativi	961.269,00			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.033.338,17	1.942.020,12		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.082.656,96	1.692.020,12		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	932.006,22	250.000,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	18.674,99			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.430.076,98	6.706.193,64	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.555.359,16	1.857.438,38		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.874.717,82	4.848.755,26		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	15.240,36		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	498.048,82	1.530.710,37	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		28.261.601,16	27.738.975,87		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	550,90	1.996.191,57	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.710.107,08	12.980.343,18	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.636,07	87.189,78	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.892.430,57	1.203.120,57		
a	Trasferimenti correnti	1.068.207,90	1.095.636,47		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	824.222,67			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		107.484,10		
13	Personale	7.070.654,89	6.924.594,85	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.556.751,30	4.540.011,57	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.524.181,28	4.540.011,57	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	32.570,02		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		6.572,96	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.393.695,25	1.125.913,99	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		29.625.826,06	28.863.938,47		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.364.224,90	-1.124.962,60		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	145.224,06	65.904,93	C16	C16
Totale proventi finanziari		145.224,06	65.904,93		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	154.221,41	237.637,72	C17	C17
a	Interessi passivi	154.221,41	222.637,72		
b	Altri oneri finanziari		15.000,00		
Totale oneri finanziari		154.221,41	237.637,72		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-8.997,35	-171.732,79		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	3.042.350,39	4.553.388,79	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	201.232,99	4.080.500,06		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	280.054,67	472.888,73		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	2.561.062,73			
	Totale proventi straordinari	3.042.350,39	4.553.388,79		
25	Oneri straordinari	2.604.659,51	4.073.111,06	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	249.154,08	3.998.961,10		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.355.505,43	74.149,96		E21d
	Totale oneri straordinari	2.604.659,51	4.073.111,06		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	437.690,88	480.277,73		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-935.531,37	-816.417,66		
26	Imposte (*)	457.752,05		E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-1.393.283,42	-816.417,66	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.